



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

N° 26

del 26.06.2018 pagina 1 di 4

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DELLA
INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE**

PRESIDENTE: Roberto Vasai

SEGRETARIO GENERALE: Marina Savini

Dei componenti:

- 1) VASAI Roberto
- 2) AGNELLI Mario
- 3) BOTTI Moreno
- 4) CANESCHI Alessandro
- 5) CAPORALI Donato
- 6) CARINI Nicola
- 7) CHIASSAI MARTINI Silvia
- 8) COREI Gabriele
- 9) DEL SIENA Francesco
- 10) DUCCI Eleonora
- 11) GHINELLI Alessandro
- 12) NERI Francesca
- 13) ROMANELLI Alfredo

Sono assenti: AGNELLI – CARINI – BOTTI – ROMANELLI.

Servizio: Affari Giuridico Legali

Relatore: Presidente Provincia Roberto Vasai

Riscontro di Bilancio: NO

Allegati: NO

Immediatamente eseguibile: NO

Uffici interessati: EDP – AGL



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 26

del 26.06.2018 pagina 2 di 4

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Capo V del Titolo II (articoli 36-40) della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", e sue successive modifiche ed integrazioni, e nel D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione", in particolare, quanto stabilito all'art. 36 della L.R.T. n. 65/2014 il quale richiede anche alla Provincia di assicurare la informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e di tutti i soggetti interessati, alla formazione degli atti di governo del territorio di cui al Titolo II, Capi I e II, e al Titolo III, Capo I, della L.R.T. n. 65/2014, di competenza della stessa;

RICORDATO che l'art. 37 della L.R.T. n. 65/2014, a tal fine, stabilisce che la Provincia istituisca un proprio Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di propria competenza, andando a disciplinarne le funzioni;

RITENUTO di dover disciplinare la istituzione e le funzioni del Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio della Provincia di Arezzo, mediante la predisposizione di apposito Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nella L.R.T. n. 65/2014 e nel D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina del Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio della Provincia di Arezzo, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale;

SENTITA la relazione del Dirigente del Settore Legale Amministrativo, Assistenza EE.LL., Dott. Patrizio Lucci "OMISSIS";

DATO ATTO che è entrato in aula il Consigliere Alessandro Ghinelli;

con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, sulla base delle motivazioni in premessa riportate, il Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio della Provincia di Arezzo.

2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina del Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio della Provincia di Arezzo, secondo la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 26

del 26.06.2018 pagina 3 di 4

3) DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4) DI DARE la più ampia diffusione del presente Regolamento mediante inserimento anche nella Sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale dell'Ente.

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

**(CAPO V DEL TITOLO II (ARTT. 36-40) DELLA L.R.T. N. 64/2015 –
D.P.G.R.T. 14 FEBBRAIO 2017, N. 4/R)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/06/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Finalità	pag. 3
Art. 3 - Nomina del Garante della informazione e della partecipazione - Durata in carica – Incompatibilità	pag. 3
Art. 4 - Funzioni del Garante della informazione e della partecipazione	pag. 3
Art. 5 – Rapporto del Garante con il Garante Reg.le della informazione e della partecipazione	pag. 4
Art. 6 – Forme e Modalità dell'informazione e della partecipazione	pag. 4
Art. 7 – Livelli prestazionali	pag. 5
Art. 8 – Raccordo con la L.R.T. n. 10/2010	pag. 5
Art. 9 - Sede e personale	pag. 5
Art. 10 – Rinvio normativo	pag. 5

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Capo V del Titolo II (articoli 36-40) della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", e sue successive modifiche ed integrazioni, e nel D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione", il presente Regolamento disciplina la nomina e le funzioni del Garante della informazione e della partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio della Provincia di Arezzo.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare la informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e di tutti i soggetti interessati, alla formazione degli atti di governo del territorio di cui al Titolo II, Capi I e II, e al Titolo III, Capo I, della L.R.T. n. 65/2014, di competenza della Provincia.

Art. 3 - Nomina del Garante della informazione e della partecipazione

Durata in carica - Incompatibilità

1. Il Garante della informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Provincia, con proprio provvedimento motivato, e resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente.
2. Il Garante sarà prioritariamente scelto nell'ambito del personale appartenente alla struttura provinciale, fra soggetti in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche e sociali, della programmazione. Il Garante viene individuato dal Presidente fra il personale di qualifica dirigenziale, o di categoria "D".
3. Il Garante può essere, altresì, individuato, previa adeguata pubblicizzazione e selezione, fra soggetti esterni all'Ente, in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della scienza della comunicazione, delle scienze giuridiche e sociali, della programmazione.
4. Non possono rivestire il ruolo di Garante della informazione e della partecipazione gli Amministratori della Provincia, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, il Responsabile del Procedimento ed il progettista dell'atto di governo del territorio.

Art. 4 – Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il Garante della informazione e della partecipazione dà attuazione, e ne è responsabile, al programma delle attività di informazione e di partecipazione contenuto nell'atto di avvio del procedimento disciplinato dall'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli o associati, nonché di altri soggetti interessati.
2. Il Garante redige il rapporto di cui all'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e la adozione dell'atto di governo del territorio, specificando:
 - a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'art. 17, comma 3, lett. e) della L.R.T. n. 65/2014;

b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ed alle Linee Guida, di cui al comma 5 dell'art. 36 della L.R.T. n. 65/2014, approvate dalla Giunta Regionale per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

3. Il rapporto del Garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per la Provincia, Amministrazione procedente, ai fini:

a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;

b) delle determinazioni motivatamente assunte.

4. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il Garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della L.R.T. n. 65/2014.

5. Il Garante pubblica, sul sito web istituzionale della Provincia, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;

b) il calendario completo delle iniziative di informazione e partecipazione;

c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

Art. 5 – Rapporto del Garante con il Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione

1. Il Garante collabora con il Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione, di cui all'art. 39 della L.R.T. n. 65/2014, secondo le modalità di seguito stabilite.

2. Il Garante trasmette tempestivamente al Garante Regionale:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione allegato all'atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014;

b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

c) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Garante trasmette al Garante Regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti.

4. Il Garante partecipa alla Conferenza dei Garanti della informazione e della partecipazione, coordinata dal Garante Regionale.

Art. 6 – Forme e Modalità dell'informazione e della partecipazione

1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dalla Provincia, quale Amministrazione procedente, nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento disciplinato dall'art. 17 della L.R.T. n. 65/2014, predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui al seguente articolo, nonché delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. b).

Art. 7 – Livelli prestazionali

1. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:

- a) la disponibilità e la accessibilità degli atti di governo del territorio;
- b) la attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuti per gli atti di governo del territorio.

Art. 8 – Raccordo con la L.R.T. n. 10/2010

1. Nei casi in cui sia prevista la partecipazione a norma delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, e sue successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento ed il Garante individuano, nel programma delle attività di informazione e di partecipazione, le forme e le modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni contenute in tale Legge con le modalità di informazione e di partecipazione di cui alla L.R.T. n. 65/2014, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

Art. 9 - Sede e personale

- 1. Nel caso di Garante della informazione e della partecipazione scelto nell'ambito del personale provinciale, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del personale in servizio presso la Provincia di Arezzo, preferibilmente all'interno del Settore/Servizio di competenza.
- 2. Qualora si manifesti necessario, il Garante può, in ogni caso, avvalersi anche della collaborazione di personale incardinato su altri Settori/Servizi dell'Ente, che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni, o di altro soggetto esterno nel rispetto delle norme interne e comunitarie inerenti l'affidamento degli incarichi professionali.
- 3. Nel caso di Garante scelto tra soggetti esterni all'Ente, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di personale appartenente all'Amministrazione provinciale, che abbia le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.
- 4. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, la Provincia provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

Art. 10 – Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si applica la normativa dettata dalla L.R.T. n. 64/2015, dal D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 14/R, dalle Linee Guida sui livelli partecipativi approvate dalla Giunta Regionale, e dalla Legge n. 241/1990, e loro successive modifiche ed integrazioni.



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Deliberazione del Consiglio Provinciale

N° 26

del 26.06.2018 pagina 4 di 4

Letto, approvato e sottoscritto e in originale firmato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marina Savini)

IL PRESIDENTE
(Roberto Vasai)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

Certifico che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Responsabile del Servizio

Arezzo, lì _____